

16 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > Sicurezza**

Ambienti di lavoro: nuovo protocollo per la sicurezza COVID-19

Autore: **Barbara Garbelli**

Ecco i principali contenuti nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" che è stato sottoscritto dal Governo il 14 marzo 2020, dopo l'incontro con le Parti Sociali. □

Nel documento, innanzi tutto, viene implicitamente auspicata una riduzione degli spostamenti dei lavoratori, o comunque una diminuzione dei contatti, che devono essere ridotti al minimo indispensabile, per evitare che le persone si possano contagiare. □

Si dispone la chiusura di tutti i reparti non indispensabili alla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile. □

Si ripete l'incentivo al ricorso a ferie e congedi retribuiti e a tutti gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, così come già disposto in varie comunicazioni governative. □

Per quanto riguarda l'accesso agli ambienti di lavoro, dopo aver richiamato la necessità di informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità (in particolare riguardo all'obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre o sintomi influenzali e di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro circa la comparsa di qualsiasi sintomo influenzale), viene data facoltà al datore di lavoro di effettuare la misurazione della temperatura all'ingresso dei dipendenti. Nella nota a piè di pagina si richiama il rispetto alla normativa privacy per questa procedura e vengono date alcuni suggerimenti a riguardo di questo particolare trattamento del dato. □

Successivamente si analizzano le problematiche riguardo all'accesso dei fornitori esterni: il principio guida è il medesimo: evitare o ridurre al minimo i contatti tra i lavoratori. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non accedere agli uffici per nessun motivo. □

Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla distanza di un metro. Bisogna ridurre il più possibile l'accesso ai visitatori e far sottostare a tutte le regole aziendali le ditte esterne (pulizie, manutenzioni) che accedono ai locali, la stessa cosa vale per le aziende operanti in appalto. □

Si evidenzia poi la necessità di garantire la pulizia giornaliera (a fine turno) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, così come delle tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti □

Si dispone l'obbligo di precauzioni igieniche, quali la pulizia frequente delle mani con i mezzi (idonei) che l'azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori. □

Per quanto riguarda i DPI, non è previsto l'obbligo di mascherine per chi non manifesta sintomi, come previsto dall'Oms, alle cui disposizioni si rimanda. Le mascherine e altri DPI quali occhiali, guanti, tute e maschere, sono invece previsti, qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale inferiore al metro e non siano possibili

altre soluzioni organizzative. Tutti i DPI utilizzati devono ovviamente essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. □

Si favoriscono rimodulazioni nell'organizzazione aziendale e nei livelli produttivi in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa), vengono vietate le riunioni e le attività di formazione in aula e limitati al massimo gli spostamenti del personale all'interno dell'azienda, così come le trasferte e i trasferimenti sono vietati. Dove è possibile, le attività di cui sopra che prevedono interazione personale possono essere eseguite "a distanza". □

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre o sintomi influenzali quali febbre o tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo allontanamento/isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, l'azienda procederà a contattare le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. □

Alla fine del Protocollo viene richiamata l'importanza della sorveglianza sanitaria anche attraverso il coinvolgimento fattivo delle figure del Medico competente e del RLS/RLST. Di fatto si richiama, pur senza nominarla, la normativa sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008) con le "normali" procedure generali che assolutamente non devono essere interrotte in questo periodo di crisi sanitaria, ma piuttosto potenziate nell'interesse di tutti. Questo è, in effetti, l'unico riferimento (indiretto), in tutto il Protocollo, alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i cui principi restano comunque alla base della prevenzione del rischio lavorativo di qualunque tipo esso sia.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it